

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	2	Cappiello ed altri: Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna (1229);	
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Turco ed altri: Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (1380);	
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471)	2	Mazzuconi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219);	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	2, 3	Anselmi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630)	3
Pacetti Massimo	2	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 8
Soddu Pietro, <i>Relatore</i>	2	Calvanese Flora	6
Sterpa Egidio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	3	Cappiello Agata Alma, <i>Relatore</i>	4, 8
Tassi Carlo	2	Votazione nominale:	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	8
Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944)	3		
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3		

La seduta comincia alle 9,35.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Angius, Barbera, Forleo, Gitti, Ingrao, Novelli, Occhetto, Tortorella e Zangheri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Capecchi, Gasparotto, Montecchi, Volponi, Sanna, Colombini, Civita, Migliasso e Montanari Fornari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricordo che, nella precedente seduta, la Commissione aveva manifestato l'orientamento di procedere allo stralcio delle disposizioni del disegno di legge intorno alle quali fossero insorte questioni e perplessità.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che le condizioni poste dalla Commissione ambiente potrebbero soddisfare le esigenze sottolineate dai rappresentanti dei gruppi, in particolare di quello comunista. Vorrei sapere dal collega Pacetti se concordi con me.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista è contrario alle condizioni formulate dalla Commissione ambiente.

CARLO TASSI. Signor presidente, devo sottolineare l'assoluta urgenza di prorogare almeno i termini relativi alla normativa antincendi.

PRESIDENTE. Colleghi, in ogni caso, poiché la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere, il seguito della discussione dovrà essere rinviato. Esprimo il mio rammarico al rappresentante del Governo, ma questo è il modo nel quale si è costretti a lavorare.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Credevo che la Commissione bilancio dovesse esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 4471 nella mattinata di oggi.

PRESIDENTE. No, onorevole Soddu, l'espressione del parere è stata rinviata.

Sottolineo che il disegno di legge è stato presentato sin dall'8 gennaio, e quindi la V Commissione aveva tutto il tempo necessario per esprimere il parere di sua competenza. In quale Parlamento al mondo si devono attendere due mesi prima di esaminare un provvedimento della portata del disegno di legge n. 4471? Se il Governo sarà costretto a ricorrere alla decretazione d'urgenza, lasceremo l'onorevole Bassanini a protestare ...

MASSIMO PACETTI. Ma la V Commissione non potrebbe esprimere il parere nella giornata odierna?

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo assicura comunque la sua presenza.

PRESIDENTE. Collegli, qualora la Commissione bilancio dovesse esprimere il parere entro oggi, potremmo riprendere la discussione più tardi. Il seguito della discussione è rinviato altrimenti ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi ».

Comunico che i deputati del gruppo comunista nonché l'onorevole Tassi hanno presentato una richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge. Poiché tale richiesta è sottoscritta dal prescritto *quorum* di deputati appartenenti alla Commissione, sarà trasmessa alla Presidenza della Camera per la conseguente comunicazione all'Assemblea. Pertanto, l'*iter* del disegno di legge proseguirà in Commissione in sede referente.

Discussione delle proposte di legge Cappiello ed altri: Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna (1229); Turco ed altri: Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (1380); Mazzuconi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219); Anselmi ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630).

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappiello, Labriola, Fincato, Breda, Boniver, Artioli, Andò, Buffoni, Cardetti e Mastrantuono: « Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna »; Turco, Bianchi Beretta, Balbo, Barbieri, Calvanese, Albertini, Angeloni, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Becchi, Beebe Tarantelli, Bertone, Bevilacqua, Bonfatti Pains, Boselli, Capecci, Diaz, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti, Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di Prisco, Fagni, Fachin Schiavi, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Francese, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini, Lo Cascio Galante, Lodi Faustini Fustini, Lorenzetti, Mainardi Fava, Mammone, Masini, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Pellegratti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna, Serra, Taddei, Umidi Sala e Strumendo: « Istituzione di una commissione per le pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri »; Mazzuconi, Anselmi, Fronza Crepez, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Tealdi, Cavigliasso, Martini, Fumagalli Carulli e Costa Silvia: « Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo »; Anselmi, Mazzuconi, Nenna D'Antonio, Tealdi, Fronza Crepez, Cavigliasso, Fumagalli Carulli, Costa Silvia e Nucci Mauro: « Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo ».

Collegli, quello in discussione è il testo unificato delle proposte di legge già definito dalla Commissione in sede referente, del quale abbiamo richiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa.

Comunico che in data 7 febbraio 1990 la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la seguente condizione:

« che il comma 1 dell'articolo 9 sia così riformulato:

“ 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire

500 milioni per l'anno 1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991, lire 2.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento Istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna " ».

Faccio presente ai colleghi che l'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria, al quale si riferisce tale parere, nel testo coordinato è divenuto l'articolo 11.

Comunico che la XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Agata Alma Cappiello ha facoltà di svolgere la relazione.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Signor presidente, poiché i colleghi della Commissione conoscono l'importanza del provvedimento, i cui aspetti sono già stati approfonditi in sede referente, mi limito a raccomandare l'approvazione del testo unificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Costituzione della Commissione).

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'articolo 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna — indicata nella presente legge con il termine « la Commissione » — con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione

diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'articolo 3 della Costituzione.

2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *m*)

3. La Commissione è la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle relazioni con gli altri paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.

(È approvato).

ART. 2.

(Competenze della Commissione).

1. La Commissione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri il supporto necessario per l'espletamento dell'attività volta a realizzare la parità fra i sessi e ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità.

3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parità:

a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;

b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni sta-

tali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e di comuni, nel rispetto della loro autonomia;

c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonché alle norme comunitarie ed internazionali;

d) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali iniziative da assumere, nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare normativamente la materia attinente all'uguaglianza tra i sessi ovvero per conformare l'ordinamento a tale principio;

e) fornisce all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parità tra i sessi, nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della sua politica istituzionale;

f) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio, in relazione ai diversi settori legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione del principio della parità fra i sessi, suggerendo le modifiche ritenute opportune;

g) segnala al Presidente del Consiglio le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla parità dei sessi, ed in genere per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione salvo quanto previsto dalla successiva lettera n);

h) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio lo stato di attuazione della parità tra i sessi nei vari set-

tori di intervento, segnalando, per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;

i) promuove e cura la realizzazione e sollecita iniziative e campagne di promozione volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

l) cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità fra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi, promuovendo il miglior utilizzo delle fonti sia pubbliche che private;

m) ove venga richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio per la designazione i nominativi per la partecipazione in organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la parità dei sessi;

n) le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità tra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

(È approvato).

ART. 3.

(Durata e composizione della Commissione).

1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da 29 donne, nominale dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, delle quali:

a) sette, prescelte dell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

b) undici, prescelte nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;

c) tre, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile più rappresentative sul piano nazionale;

e) quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Presidenza della Commissione).

1. La Presidente della Commissione è nominata tra i componenti della stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione designa nel proprio ambito, a maggioranza, una vicepresidente e una segretaria, che insieme alla Presidente costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Gli incarichi di vicepresidente e di segretaria della Commissione sono conferiti, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Alla Presidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione al Presidente del Consiglio circa le iniziative adottate.

FLORA CALVANESE. Signor presidente, ribadisco la perplessità del gruppo comunista sull'articolo 4 del testo unificato. Non abbiamo presentato emendamenti per non ritardare l'approvazione del provvedimento, pertanto mi limito a manifestare perplessità sul fatto che la nomina della presidente della Commissione sia affidata al Presidente del Consiglio. Ciò, oltre a limitare l'autorevolezza della stessa

presidente, mi pare non contribuisca a garantire il miglior funzionamento della Commissione.

Pertanto, il nostro gruppo voterà contro l'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(Gruppi di lavoro).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione di esperti e consulenti nominati ai sensi dell'articolo 6.

2. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono, altresì, partecipare, qualora la Presidente del gruppo di lavoro ne faccia richiesta, consiglieri ed esperti già incaricati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché funzionari con qualifica dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni.

(È approvato).

ART. 6.

(Esperti e consulenti).

1. La Commissione si avvale di cinque esperti dei problemi attinenti alla parità tra i sessi, nonché di propri consulenti.

2. Gli incarichi agli esperti ed ai consulenti, scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, secondo la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono conferiti su proposta dell'ufficio di presidenza della Commissione, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

(È approvato).

ART. 7.

(Segreteria della Commissione).

1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione opera in collaborazione con i dipartimenti e con gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del quale è costituita apposita segreteria.

2. Alla segreteria è assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla istituzione della segreteria della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta della Presidente della Commissione. Il decreto istitutivo determina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria.

4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio pone a disposizione della Commissione le strutture necessarie per il suo funzionamento.

(È approvato).

ART. 8.

(Documentazione e relazioni).

1. La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione.

2. La Commissione predisponde annualmente una relazione per il Presidente del Consiglio dei ministri, contenente la specifica illustrazione delle attività svolte, con l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute e delle occorrenze finanziarie per l'anno successivo. La relazione può essere trasmessa dal Presidente del

Consiglio ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Parlamento europeo.

(È approvato).

ART. 9.

(Regolamento interno della Commissione).

1. La Commissione adotta a maggioranza qualificata dei suoi membri il proprio regolamento interno.

(È approvato).

ART. 10.

(Termine per la costituzione della Commissione).

1. La Commissione è costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 1.000 milioni per l'anno 1989, lire 2.000 milioni per l'anno 1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Cappiello ha presentato, in conformità con la condizione contenuta

nel parere espresso dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 500 milioni per l'anno 1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna ».

11. 1.

AGATA ALMA CAPPIELLO, *Relatore*. Signor presidente, l'emendamento che ho presentato è diretto a recepire la condizione formulata dalla V Commissione che, nel testo coordinato, deve intendersi riferita all'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Propongo il seguente nuovo titolo del testo unificato delle proposte di legge: « Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato per appello nominale dopo la conclusione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta sospesa alle 9,50, è ripresa alle 15.55.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Cappelletto ed altri (1229); Turco ed altri (1380); Mazzuconi ed altri (2219); Anselmi ed altri (2630) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » (1222-1380-2219-2630):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Camber, Capecci, Cappelletto, Cardetti, Caveri, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Civita, Colombini, Ferrara, Galloni, Gasparotto, Labriola, Lanzinger, Mastrantuono, Mazzuconi, Migliasso, Montanari Fornari, Montecchi, Pacetti, Sanna, Soddu, Strumendo, Tassi e Volponi.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 15 marzo 1990.*